



*Comune di Galliera
Provincia di Bologna*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 del 17/12/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore diciannove, presso Sala Pubblica - Piazza Torino Bosi 6 /F - Galliera loc. Antica, si è adunato oggi il Consiglio Comunale in seduta di prima Convocazione, nelle persone dei Sigg.

ZANNI STEFANO	P	FARHAT AHLEM	A
VENTURA GIULIA	P	LABBATE DAVIDE	P
BACCILIERI DIEGO	P	BORRIELLO NUNZIA	A
NIFOSÌ LUCA	P	CHIARILLO ELENA	A
LOSCALZO MARIA	P		
COCCHI FLAVIA	P		
RONDELLI FEDERICO	P		
CONTI SBARRATOZZO MAURIZIO	P		
SABATTINI UMBERTO	P		

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Galliera Zanni Stefano.

E' presente l'Assessore esterno: **LUPPI LAURA.**

Assiste il Segretario Giancarmine Aliberti.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del vigente Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:
**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, abolisce l'Imposta Comunale Unica (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la stessa Legge 160/2019 sopra richiamata, disciplina *ex novo* l'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1;

Considerato che in materia di aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU, la Legge n. 160 del 2019 all'articolo 1, ai commi da 748 a 754 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota base pari allo 0,50 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (**comma 748**);
- aliquota base dello 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557; i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (**comma 750**);
- aliquota dello 0,10 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, *a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...* (**comma 751**);
- aliquota dello 0,76 per cento per i terreni agricoli, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (**comma 752**);
- aliquota dello 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato), i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento (**comma 753**);
- aliquota base pari allo 0,86 per cento per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (**comma 754**);

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di Euro. 200,00 (**comma 749**), riconosciuta a favore di:

1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Considerato inoltre l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale *“... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”*;

Visto:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che, a decorrere dall'anno 2021, prevede, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della stessa Legge n. 160 del 2019 secondo il quale la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, aveva chiarito quanto segue: *“... la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, ... in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto ...”*;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato le disposizioni dell'art. 1, commi 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019 con riguardo:

- all'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, disponendo che possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
- alla pubblicazione e all'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, stabilendo che *a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;*

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

Preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che *"... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ..."*;

Visto quindi il successivo Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*.

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *"... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ..."*;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *"... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ..."*;

Visto inoltre l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale *"... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ..."*, il quale ultimo prevede che *"... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ..."*.

Richiamato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – "NUOVA" IMU 2020, in vigore dall'anno 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2020, tacitamente prorogata fino all'anno 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021;

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze **0,60 per cento**

Abitazione principale categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze **Esclusa IMU**

Fabbricati rurali ad uso strumentale **0,025 per cento**

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati..... **0,00 per cento (ZERO)**

Immobili locati a canone concordato e relative pertinenze **0,92 per cento**
(Legge 431/1998, Art. 2, comma 3)

Abitazioni e relative pertinenze in comodato a parenti di primo grado **0,78 per cento**

Terreni agricoli **1,06 per cento**

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato) **1,06 per cento**

Tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti precedenti comprese le aree fabbricabili **1,06 per cento**

Detrazione per abitazione principale (per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) **200,00 Euro**

Dato atto, inoltre, che il Comune di Galliera, per gli anni d'imposta fino al 2019, non si è avvalso della facoltà di maggiorare l'aliquota TASI fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, e di conseguenza è esclusa la possibilità di aumentare ulteriormente l'aliquota massima IMU con una maggiorazione fino allo 0,08 per cento, ciò che è consentito esclusivamente se la suddetta maggiorazione era applicata per l'anno 2015, e confermata con apposita deliberazione fino all'anno 2019;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2025 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto della stima di gettito iscritta nel bilancio di previsione per il 2025, elaborata dal comune sulla base delle banche dati IMU e catastali nonché della composizione e delle caratteristiche del patrimonio immobiliare esistente sul territorio comunale, che consente di soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente, necessario per garantire gli equilibri di bilancio e l'erogazione dei servizi comunali, mantenendo inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU e confermando di conseguenza la diversificazione per tipologia di immobili e la misura delle aliquote, rispetto a quanto già applicato fino al 2024

Visti:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) dello stesso D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ... e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

Vista la seguente normativa vigente:

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 53, comma 16 in merito al termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi da 738 a 783;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- Decreto Legge n. 132/2023, art. 6 ter, comma 1 che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato decreto ministeriale 7 Luglio 2023

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Assessore Baccilieri: si rende obbligatorio per legge. È' collegato al bilancio. Nel merito: si confermano le aliquote degli anni precedenti. Dal 2021 ad oggi non è cambiato nulla.

Dato atto, altresì, che, per quanto riguarda il contenuto integrale degli interventi, si rimanda alla registrazione audio-video sempre disponibile sul canale Youtube istituzionale del Comune di Galliera;

Con n. 10 voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge, dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2025:

Tipologia di immobili	Aliquota
<ul style="list-style-type: none"> • Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 	0,60 per cento
<ul style="list-style-type: none"> • Abitazione principale categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze. 	Esclusa IMU
<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati rurali ad uso strumentale. 	0,025 per cento
<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 	0,00 per cento (ZERO)
<ul style="list-style-type: none"> • Abitazioni locate a canone concordato e relative pertinenze (Legge 431/1998, Art. 2, comma 3). L'aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente. Il soggetto interessato deve comunicare la sussistenza delle condizioni richieste per fruire dell'agevolazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come disciplinata dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal proprietario, o titolare di altro diritto reale sugli immobili, da presentare entro il termine della dichiarazione di variazione annuale in quanto assimilata, a tutti gli effetti, alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 1, comma 769, della Legge 27/12/2020, n. 160. 	0,92 per cento
<ul style="list-style-type: none"> • Abitazioni (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), concesse dal soggetto passivo dell'imposta in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il soggetto interessato deve comunicare la sussistenza delle condizioni richieste per fruire dell'agevolazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come disciplinata dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, e dall'occupante, dalla quale risulta il grado di parentela fra gli stessi, da presentare entro il termine della dichiarazione di variazione annuale in quanto assimilata, alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 1, comma 769, della Legge 27/12/2020, n. 160. 	0,78 per cento
<ul style="list-style-type: none"> • Terreni agricoli. 	1,06 per cento
<ul style="list-style-type: none"> • Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota 	1,06 per cento

<p>pari allo 0,76% è riservata allo Stato).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti precedenti comprese le aree fabbricabili. 	1,06 per cento
<ul style="list-style-type: none"> • Detrazione per abitazione principale (per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). 	200,00 Euro

2. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);
3. di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2020;
5. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con n. 10 voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge, dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 considerato l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e, di conseguenza, la necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025.



*Comune di Galliera
Provincia di Bologna*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**DELIBERAZIONE N. 54/2024
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Lì 10.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sabrina Lupato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Lì 10.12.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Sabrina Lupato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,025%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,92%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)	0,78%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 28/11/2024 alle 13:56:04